**Cass. III Pen., n. 9619 del 27/02/2014 – Pres. Teresi – Est. Gentile – Ric. D.N. e altro**

**BONIFICHE –** Quando sorge l’obbligo di comunicazione *ex* art. 242 TUA?

*In materia di bonifiche, l’obbligo della comunicazione ex art. 242, comma 1, D.L.vo 152/06 sussiste per il solo fatto del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, senza necessità che si sia già verificato l’inquinamento. L’obbligo di rispettare – quanto alla rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla barriera idraulica, contenenti sostanze tossiche – i limiti delle tabelle allegate al D.L.vo 152/06, sussiste anche nell’ipotesi di operazioni preliminari messa in sicurezza e non soltanto nell’ambito dell’attività di bonifica. La norma di cui all’art. 243, comma 5, del citato D.L.vo 152/06 non consente alcuna deroga del rispetto dei citati limiti in casi di operazioni limitate alla messa in sicurezza.*

**Ritenuto in fatto**

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza emessa 1'08/03/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Trento, in data 20/07/2012, appellata da S.D.N. e P. T. (quali amministratori del C.B.S.T.N.) imputati dei reati di cui agli artt. 257, comma l, secondo periodo d.lgs. 152/2006; 256, comma 2, d.lgs. 152/2006; 137 d.lgs. 152/2006 [come contestati ai capi l), 2), 3) della rubrica] e condannati alla pena complessiva di mesi cinque di arresto e di € 10.000,00 di ammenda; con sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di € 5.800,00 e così complessivamente alla pena di € 15.800,00 di ammenda.

2. Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

2.1. In particolare ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano le seguenti principali censure:

a) il responsabile in concreto della gestione del "C.B.S.T.N." era R.A. (persona ormai deceduta), con conseguente esclusione della responsabilità penale degli attuali ricorrenti;

b) non ricorreva, quanto al reato di cui al capo 1) (art. 257, comma l, d.lgs. 152/2006), l'obbligo della comunicazione alla P.A. competente, sia perché trattavasi non di inquinamento concreto, ma di mero pericolo di inquinamento; sia perché la P.A. era già a conoscenza dell'evento derivante dalla fuoriuscita di acque sotterranee dalla barriera idraulica;

c) la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

**Considerato in diritto**

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto, hanno accertato che S.D.N. e P.T., quali amministratori della Società C.B. S. T. N., ente gestore della barriera idraulica dell'area, C.d. "ex Carbochimica di via Brennero e Trento - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - avevano posto in essere le seguenti condotte illecite:

a) omettevano di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 d.lgs. 152/2006 necessaria ed obbligatoria, a seguito del mancato funzionamento della "barriera idraulica", trattandosi di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito adiacente all'area della c.d. "Ex Carbochimica" [reato ex art. 257, comma 1 secondo periodo, d.lgs. 152/2006; capo 1) della rubrica];

b) abbandonavano o comunque depositavano in maniera incontrollata, nei pressi dell'impianto di trattamento del Consorzio, circa 5 m.c. di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalle operazioni di sostituzione del filtro a sabbia~ detti rifiuti solidi erano provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose (codice CER 19.13.01\*); ossia materiali ecotossici (H14) [reato ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006~ capo 2) della rubrica];

c) effettuavano o consentivano che si effettuassero scarichi in falda, mediante rimessione di acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento posto a presidio della "barriera idraulica"; acque reflue che avevano una concentrazione tossica superiore ai limiti previsti nelle tabelle allegate al predetto decreto legislativo 152/2006; il tutto come analiticamente indicata nel capo 3) di imputazione, attinente al reato di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello, già esaminato e valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 10-19). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3. Ad abundantiam si osserva:

3.1. L'assunto difensivo, secondo cui era soltanto l'amministratore R.A. ad occuparsi della gestione della "barriera idraulica" (persona deceduta nelle more del procedimento) costituisce eccezione in punto di fatto. Detta circostanza fattuale, comunque, non escludeva la responsabilità degli attuali ricorrenti, che all'epoca dei fatti ricoprivano (unitamente all'A.) la carica di amministratori del "C.B.S.T.N.", con pienezza di poteri; entrambi abilitati ad esercitarli disgiuntamente. Non essendovi stata una delega formale nei confronti dell'amministratore R.A. per la gestione della "barriera idraulica", consegue che anche gli altri due amministratori, ossia gli attuali ricorrenti S.D.N. e P.T. erano responsabili della gestione delle attività e delle operazioni inerenti alla predetta "barriera idraulica" (vedi sentenza 2° grado pagg. 10 -11).

3.2. La circostanza che la PA fosse già a conoscenza della presenza di sostanze inquinanti a valle della "barriera idraulica", non eliminava l'obbligo, a carico degli amministratori del Consorzio de quo, di provvedere alla comunicazione -indirizzata agli organi preposti - delle misure di prevenzione e messa in sicurezza che andavano adottate entro 24 ore al fine di impedire danni ambientali, il tutto ex artt. 257, comma 1 secondo periodo, 242 d.lgs. 152/2006 [sez. III sent. n. 40856 del 21/10/2010].

3.3. L'obbligo della comunicazione - come si ricava in modo univoco dall'esame della norma di cui all'art. 242, comma l, d.lgs 152/2006, sussiste per il solo fatto del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, senza necessità che si sia già verificato l'inquinamento.

3.4. L'obbligo di rispettare - quanto alla rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla barriera idraulica, contenenti sostanze tossiche tipo SIPA [capo 3) della rubrica] - i limiti delle tabelle allegate al d.lgs. 152/2006, sussiste anche nell'ipotesi di operazioni preliminari messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito dell'attività di bonifica. Al riguardo si osserva che la norma di cui all'art. 243, comma 5, citato d.lgs 152/2006 -diversamente da quanto sostenuto nel motivo 5° del ricorso - non consente alcuna deroga del rispetto dei citati limiti in caso di operazioni limitate alla messa in sicurezza.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da S.D.N. e P.T., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

[omissis]